Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 21 APRILE 2010, N. 15220: sequestro preventivo di manufatto abusivo in area demaniale marittima costruito prima del 1970.

«*…va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui, trattandosi di costruzione realizzata nel 1970, i reati ipotizzati e posti a base del sequestro preventivo erano ormai estinti per prescrizione.*
Al riguardo va ribadito che il reato di occupazione abusiva di demanio marittimo, ex artt. 54, 1161 C.d.N. è permanente;… [Giurisprudenza di legittimità consolidata vedi Cass. Sez. III Sent. n. 1546 del 17/06/98, rv 210134; Cass. Sez. III Sent. n. 6915 del 19/02/04; Cass. Sez. III Sent. n. 9644 del 21/03/06, rv 227562; Cass. Sez. III Sent. n. 47436 del 06/11/03; Cass. Sez. III Sent. n. 10489 del 05/11/82, rv 227067] ».

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

15220/10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 24/02/2010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA N. 328

REGISTRO GENERALE N. 36748/09

Dott.	Aldo	Grassi	Presidente	
1. Dott.	Agostino	Cordova	Consigliere	
2. Dott.	Mario	Gentile	Consigliere	
3. Dott.	Amedeo	Franco	Consigliere	
4. Dott.	Margherita	Marmo	Consigliere	

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Cipriani Rachele, nata il 07/05/1934

Avverso Ordinanza

Tribunale di Roma, emessa il 27/07/09

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Guglielmo Passacantando

che ha concluso per Rigetto del ricorso

Udito il difensore Avv. //

Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza emessa il 27/07/09 – provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Cipriani Rachele avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Velletri in data 30/06/09 ed avente per oggetto un manufatto abusivo realizzato su un'area di mq 333,20, ubicata sul demanio marittimo; il tutto come individuato in atti – respingeva il gravame.

L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) cpp.

In particolare la ricorrente esponeva che trattavasi di manufatto realizzato prima del 1970, con conseguente estinzione dei reati contestati, anche se relativi ad immobili costruiti su area facente parte del demanio marittimo.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 24/02/2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato

Il Tribunale del Riesame di Roma ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare risulta accertato, allo stato degli atti, che è stato realizzato sul demanio marittimo un manufatto di mq 263 con annesso cortile di mq. 69,30; il tutto senza che fossero stati rilasciati i prescritti titoli abilitativi ed ossia la concessione edilizia, nonchè l'autorizzazione demaniale.

Le esigenze cautelari sono state ravvisate nella necessità di evitare la prosecuzione dell'occupazione abusiva del demanio marittimo.

Trattasi di valutazioni di merito, conformi ai parametri di cui agli artt. 53, 1161 C.d.N., non censurabili in sede di legittimità.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell'accusa. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità ed in materia misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. n.153 del 04/05/07].

In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui, trattandosi di costruzione realizzata nel 1970, i reati ipotizzati e posti a base del sequestro preventivo erano ormai estinti per prescrizione.

Al riguardo va ribadito che il reato di occupazione abusiva di demanio marittimo, ex artt. 54, 1161 C.d.N. è permanente; la permanenza è cessata, nella vicenda in esame, soltanto con il sequestro del manufatto abusivo, disposto dal Gip con provvedimento del 30/06/09 [Giurisprudenza di legittimità consolidata vedi Cass. Sez. III Sent. n. 1546 del 17/06/98, rv 210134; Cass. Sez. III Sent. n. 6915 del 19/02/04; Cass. Sez. III Sent. n. 9644 del 21/03/06, rv 227562; Cass. Sez. III Sent. n. 47436 del 06/11/03; Cass. Sez. III Sent. n. 10489 del 05/11/82, rv 227067]

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Cipriani Rachele, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

P. Q. M.

La Corte

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 24/02/2010

Il Presidente
(dott. A. Grassi)

L'Estensore

(dott. M. Gentile)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 21 APR. 2010
IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurati)